

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore – ALFREDO COCCIA

Seduta del 29/07/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 29/10/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 10/03/2021 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 28/02/2022 dopo il pagamento di 10 rate sulle 60 complessive

Ha quindi chiesto:

- in via principale, il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 802,75 (*“salvo errori ed omissioni, al lordo di quanto già eventualmente riconosciuto, da considerarsi come acconto del maggior importo richiesto”*) di cui € 286,35 a titolo di *“Commissione Rete Distributiva”* ed € 516,40 a titolo di *“Commissioni [nome intermediario X]”*;
- in via subordinata, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per commissioni e/o costi ritenuti *up front*, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *decurino* e gli oneri assicurativi;
- in ogni caso, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali pari ad € 200,00 e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese di procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento, ha affermato quanto segue:

- è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 *bis* del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto “cessione del quinto” ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando in questi un “legittimo



- affidamento” circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* e rendendo l’ordinamento nazionale “impermeabile” a quella che sarebbe poi stata l’interpretazione “*Lexitor*” della CGUE;
- la CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria) ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
 - con l’esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo, il ricorrente ha accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del contratto e del documento SECCI;
 - il conteggio estintivo trasmesso al ricorrente deve ritenersi corretto, con conseguente rigetto delle richieste di rimborso di ulteriori somme rispetto a quelle indicate in sede di conteggio estintivo;
 - l’istanza di rimborso degli oneri non maturati è rivolta ad un soggetto non legittimato, in quanto il legislatore con il suo intervento in materia di riduzione del costo del credito ex art. 125 *sexies* TUB, ha fatto salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

Ha inoltre eccepito che, con l’esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato al cliente, questi avrebbe accettato di definire l’estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo con la conseguenza che non avrebbe null’altro a pretendere nei confronti della stessa parte resistente, per effetto della predetta estinzione anticipata.

Ha pertanto chiesto l’inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall’art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L’applicazione della norma indicata è disposta dall’art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, “*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l’operatività delle disposizioni dell’articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell’art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all’applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere “*l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea*”.

L’art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall’art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto



del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, come da orientamento prevalente dei Collegi ABF, si ribadisce l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, va analizzata l'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto "terzo"), come da consolidato orientamento dell'ABF va affermato che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, restando obbligato alla restituzione degli oneri non maturati il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito; il Collegio rigetta pertanto l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.

Ancora in via preliminare si rigetta l'eccezione dell'intermediario volta a definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma di cui al conteggio estintivo versato in atti, calcolata sulla base del documento SECCI, con rinuncia del ricorrente ad ogni ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo; come da orientamento prevalente di ABF tali conteggi estintivi, anche se oggetto di pagamento da parte del cliente, non possono considerarsi transazioni o rinunce, men che meno nel caso che ci occupa, non essendo presente la sottoscrizione del ricorrente; secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le quietanze liberatorie possono essere infatti reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Venendo al merito e rilevato che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 10 rate sulle 60 complessive, con storno dei degli interessi non maturati per anticipata estinzione per € 448,72 (al TAN contrattuale del 5,50), il Collegio –



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esaminando le evidenze contrattuali – classifica come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- commissioni [nome intermediario]: *recurring* con rimborso secondo il criterio della curva degli interessi (come da contratto);
- commissioni di intermediazione: *up front*.

Sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ed in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, l'importo come sopra calcolato (€ 681,02) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 802,75), in quanto quest'ultima ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio del *prorata temporis*, così come da tabella allegata:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	5,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	83,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	70,70%

rate pagate	10	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni [nome intermediario]				619,68	Criterio contrattuale	***	438,09	0,00	438,09
Commissioni di distribuzione				343,62	Upfront	- 70,70%	242,93	0,00	242,93
Totale				963,30					681,02

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La parte ricorrente ha chiesto altresì la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo nonché delle spese per l'assistenza difensiva; ha inoltre richiesto il rimborso delle rate trattenute in eccesso, non allegando alcun elemento di prova a supporto.

Come da orientamento consolidato, il Collegio accoglie la domanda circa gli interessi legali limitatamente al periodo dal reclamo al saldo mentre, circa le spese legali, si evidenzia che non sono state versate in atti evidenze attestanti il loro effettivo esborso (al di là del fatto che, per orientamento consolidato, il Collegio non riconosce al diritto al rimborso di tali spese); rigetta altresì la richiesta di rimborso rate trattenute in eccesso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 681,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA